



ELEZIONI AMMINISTRATIVE 2021

FAQ a cura della segreteria comunale

aggiornamento 3 settembre 2021

Quando si vota?

A causa dell'emergenza epidemiologica da Covid 19, con la l.r. 15 giugno 2021, n. 13, il turno ordinario delle elezioni amministrative per il 2021 è stato rinviato. Successivamente la Giunta Regionale con deliberazione n. 276 del 1 luglio 2021 ha individuato le date di svolgimento delle suddette elezioni amministrative nei giorni di domenica 10 e lunedì 11 ottobre con turno per l'eventuale ballottaggio nei giorni di domenica 25 e lunedì 26 ottobre 2021.

Tuttavia, la convocazione dei comizi è effettuata con decreto dell'Assessore regionale delle Autonomie locali e della funzione pubblica da emanarsi non oltre il sessantesimo giorno ed, eccezionalmente, non oltre il cinquantesimo giorno precedente quello della votazione (art. 8 del D.P. Reg. n. 3/1960 e smi). Ad oggi tale decreto non risulta emanato.

Quante sottoscrizioni sono richieste per la presentazione di una lista di candidati al consiglio comunale e della collegata candidatura alla carica di sindaco nel Comune di Alcamo?

La dichiarazione di presentazione di una lista di candidati al consiglio comunale e della collegata candidatura alla carica di sindaco è sottoscritta, in base all'art. 7 della l.r. 7/1992 e s.m.i, da **non meno di 400** e da non più di 1.500 elettori.

Tuttavia, poiché lo stato di emergenza epidemiologica da Covid 19 è stato prorogato fino al 31 dicembre 2021 (art. 1, D.L. 23.7.2021, n. 105), trova applicazione la previsione dell'art. 4 della l.r. 17 febbraio 2021, n. 5 che ha ridotto ad un terzo il numero minimo di sottoscrizioni ordinariamente richiesto per la presentazione delle liste e delle candidature.

Pertanto, **il numero minimo di sottoscrizioni** per la presentazione delle liste e delle collegate candidature per le elezioni amministrative del 10/11 ottobre 2021 **è pari a n. 134**.

Non è richiesta alcuna sottoscrizione per i partiti o gruppi politici costituiti presso l'ARS in gruppo parlamentare o che nell'ultima elezione regionale abbiano ottenuto almeno un seggio, anche se presentino liste contraddistinte dal contrassegno tradizionale affiancato da altri simboli.

Ci sono limiti alla sottoscrizione della dichiarazione di presentazione delle liste e candidature?

Nessun elettore può sottoscrivere più di una dichiarazione di presentazione di lista, sotto pena di gravi sanzioni (art. 70, T.U. approvato con D.P.Reg. 20 agosto 1960, n. 3).

I candidati non possono figurare tra i sottoscrittori della dichiarazione di presentazione della lista; le loro eventuali sottoscrizioni devono ritenersi come non apposte.

Quali sono i soggetti competenti ad eseguire le autenticazioni delle firme dei sottoscrittori della dichiarazione di presentazione della lista di candidati alla carica di consigliere comunale e della collegata candidatura a Sindaco ?

Le firme dei sottoscrittori devono essere autenticate dai soggetti indicati dall'art. 14, 1° comma della legge 21/03/1990, n. 53 e ss. mm. ii., per quanto compatibili con l'ordinamento regionale, le figure ed i soggetti indicati dalla norma medesima (es. presidente del consiglio comunale, sindaco, assessori, consiglieri comunali che comunicano la propria disponibilità al sindaco, segretario comunale).

Si segnala che l'art. 16-bis della legge n. 120/2020 di conversione del decreto-legge n. 76/2020 ha modificato il richiamato art. 14 della l.r. 53/1990 inserendo tra i soggetti abilitati alla autenticazione delle sottoscrizioni **gli avvocati** "che abbiano comunicato la loro disponibilità all'ordine di appartenenza".

Qual è il numero minimo dei candidati di ciascuna lista?

Ogni lista deve comprendere un numero di candidati non superiore al numero dei consiglieri da eleggere e non inferiore ai due terzi (art. 4, comma 1, l.r. 35/1997 e s.m.i.).

Pertanto, essendo 24 il numero dei componenti del consiglio comunale di Alcamo, ciascuna lista deve comprendere da 16 a 24 candidati.

Quando si presentano le candidature?

La legge prevede che le liste di candidati al consiglio comunale, con i relativi allegati, e le collegate candidature alla carica di sindaco, debbono essere presentate nella segreteria comunale dal trentesimo al venticinquesimo giorno antecedente le elezioni; quindi dal 10 settembre al 15 settembre 2021. In particolare, i presentatori debbono consegnare al segretario generale le liste e la documentazione allegata, **nei normali orari di ufficio** e il 15 settembre entro le ore 12,00.

Chi effettua la materiale presentazione delle liste?

Le liste possono essere presentate al segretario comunale dagli esponenti di partito o dei gruppi politici, ovvero da uno o più dei candidati o dai sottoscrittori della lista stessa, o dai delegati di lista.

Cosa deve essere allegato alla dichiarazione di presentazione delle liste e delle candidature?

Le liste debbono essere presentate insieme agli allegati indicati dal Dipartimento Regionale delle Autonomie Locali- servizio 5- Ufficio elettorale, disponibile [qui](#). Si segnala, in particolare, che ciascun candidato alla carica di sindaco e/o di consigliere comunale deve effettuare, oltre alla dichiarazione di accettazione della candidatura, anche la separata dichiarazione (all. 6 per il candidato sindaco/ all. 6-bis per il candidato consigliere) con firma autenticata di cui all'art. 7, comma 8, della l.r. 7/1992 e s.m.i. .

Quali sono i compiti della segreteria comunale relativamente alla ricezione delle candidature?

Il segretario comunale rilascia, per ogni lista depositata, una ricevuta dettagliata che deve indicare il giorno e l'ora di presentazione e l'elenco analitico di tutti gli atti presentati.

Non compete al segretario comunale la verifica di ammissibilità delle liste e delle candidature, competenza spettante alla Commissione elettorale circondariale. Pertanto, il segretario comunale non può rifiutarsi di ricevere le liste, gli allegati e i contrassegni anche se li ritenga irregolari o se siano presentati tardivamente, purchè indichi sugli atti stessi e sulla ricevuta rilasciata ai presentatori la data e l'ora della ricezione.

Tuttavia, in ossequio alle indicazioni del Dipartimento delle Autonomie Locali, il segretario comunale avrà cura di far rilevare quelle irregolarità che emergono *ictu oculi* (es. numero sottoscrizioni inferiori al numero minimo, assenza del contrassegno, assenza di certificati elettorali di sottoscrittori o candidati, ecc....).